

Allegato A

Paragrafo 1. Oggetto

- 1.1. Il presente allegato disciplina, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 90 della legge medesima e della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi.
- 1.2. Il presente allegato disciplina, altresì, le modalità e i termini per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni di comuni ai fini dell'ammissibilità dei comuni al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 1.3. Le funzioni esercitate dalle unioni di comuni soggette a verifica sono sia le funzioni fondamentali comunali che le ulteriori funzioni indicate dall'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011.
- 1.4. Le verifiche di effettività di cui ai punti precedenti sono svolte congiuntamente. Gli esiti delle verifiche incidono su entrambi i procedimenti di concessione dei contributi, sia dell'articolo 90 sia dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.
- 1.5. Di seguito, nel presente allegato, per "articolo 90" si intende l'articolo 90 della legge regionale 68/2011, per "articolo 82" si intende l'articolo 82 della l.r. 68/2011.

Paragrafo 2. Disposizioni generali

- 2.1. La verifica dell'effettività dell'esercizio associato è rivolta alle unioni di comuni che hanno beneficiato nel 2017 del contributo dell'articolo 90.
- 2.2. La verifica dell'effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni ed è limitata alle attività indicate, per ciascuna funzione, al paragrafo 5; è visionata o acquisita, a campione, la documentazione che dimostra, a seconda dei casi, che l'esercizio della funzione:
 - a) ha luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90, l'esercizio associato consente la concessione del contributo all'unione di comuni;
 - b) ha luogo per i comuni che alla data di approvazione del presente provvedimento risultano potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82.
- 2.3. Per le funzioni "protezione civile" e "pianificazione urbanistica" la verifica ha luogo, inoltre, sulla base delle comunicazioni acquisite dai competenti uffici regionali, come specificato al paragrafo 5.
- 2.4. Gli esiti negativi della verifica delle funzioni di cui al punto 2.2, lettera b) incideranno, altresì, sull'istruttoria dei contributi alle unioni di comuni qualora dette funzioni diventino successivamente rilevanti per il raggiungimento del requisito dell'articolo 90, comma 1, lettera b); l'esito negativo comporta, inoltre, che la funzione non è considerata per la valutazione dell'unione per gli indicatori di efficienza.
- 2.5. Con la verifica è data dimostrazione che:
 - a) le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni;
 - b) l'esercizio della funzione è unitario, non risultando suddiviso tra l'unione e altre forme associative né residuando in capo al singolo comune funzioni, servizi o compiti ad essa riconducibili.
- 2.6. La struttura regionale non effettua la verifica dell'effettività:
 - a) sull'esercizio delle funzioni per i comuni receduti dall'unione prima della data della verifica, o esclusi dall'unione da norme di legge;
 - b) sull'esercizio della funzione fondamentale del catasto fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Paragrafo 3. Termini e modalità delle verifiche dell'effettività.

- 3.1. Le verifiche dell'effettività si svolgono in due fasi: la prima fase consiste nell'esame dello stato di operatività delle funzioni associate, e si svolge entro il 30 giugno 2018 presso gli uffici delle singole unioni di comuni; la seconda fase conclude la verifica e si svolge dal 1° luglio al 20 settembre 2018. Sono fatti salvi i casi previsti di conclusione anticipata per esito positivo della prima fase.
- 3.2. Sono oggetto di verifica:
 - a) le funzioni che hanno consentito nel 2017 l'ammissione dell'unione di comuni ai contributi previsti dall'articolo 90;
 - b) le altre funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 che sono esercitate sulla base dello statuto vigente al momento della verifica;
 - c) le funzioni rilevanti per la concessione del contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, ai sensi all'articolo 82.
- 3.3. La prima fase della verifica è svolta presso l'unione dalla struttura regionale competente, previo accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica.
- 3.4. A conclusione della prima fase di verifica è redatto apposito verbale, per ciascuna funzione esercitata dall'unione, sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente.
- 3.5. Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.
- 3.6. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera b), gli esiti della prima fase di verifica entro trenta giorni dallo svolgimento. Con la comunicazione, l'ufficio competente dà atto:
 - a) dell'esito positivo della verifica per tutte le funzioni esaminate; in tal caso, la verifica si conclude anticipatamente e non si procede alla seconda fase di verifica;
 - b) dell'esito positivo per il numero minimo di funzioni che consentono l'accesso ai contributi dell'articolo 90 per l'anno 2018, evidenziando per quali tra le ulteriori funzioni è stato verificato il non completo esercizio; anche in tal caso, la verifica si conclude anticipatamente con esito positivo ai fini della concessione dei predetti contributi e, per le funzioni per le quali l'esito è risultato negativo, la verifica prosegue ai sensi dei punti successivi del presente paragrafo;
 - c) dell'esito positivo per il numero minimo di funzioni che consentono l'accesso ai contributi dell'articolo 82 per l'anno 2018, evidenziando per quali tra le ulteriori funzioni è stato verificato il non completo esercizio; anche in tal caso, la verifica si conclude anticipatamente con esito positivo ai fini della concessione dei predetti contributi e, per le funzioni per le quali l'esito è risultato negativo, la verifica prosegue ai sensi dei punti successivi del presente paragrafo;
 - d) dell'esito negativo, in quanto l'unione non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni che consentono l'accesso ai contributi dell'articolo 90 per l'anno 2018; in tal caso, la verifica prosegue ai sensi dei punti successivi del presente paragrafo;
 - e) dell'esito negativo, in quanto l'unione non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni che consentono, ai comuni interessati, l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 per l'anno 2018; in tal caso, si procede ai sensi del punto 3.9, ferma restando la possibilità di attivazione di ulteriori funzioni entro il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi.
- 3.7. Se, a seguito della comunicazione di cui al punto 3.6, lettere da b) a e), l'ente trasmette entro i successivi dieci giorni elementi integrativi che consentono di dimostrare

- l'effettività dell'esercizio della funzione, l'ufficio regionale competente comunica la conclusione anticipata della verifica con esito positivo.
- 3.8. Se dalla prima fase di verifica, comprese le eventuali ulteriori attività di cui al punto 3.7, risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente quattro funzioni, con la conseguenza che il perdurare di detta situazione al termine della seconda fase di verifica determinerà la revoca del contributo concesso nel 2017 ai sensi dell'articolo 90, la struttura regionale competente comunica all'unione che dovrà essere svolta, nel periodo che intercorre dal 1° luglio al 20 settembre 2018, la seconda fase della verifica, che sarà effettuata sulle funzioni per le quali nella prima fase vi è stato un esito negativo, limitatamente alle attività che hanno determinato la precedente valutazione negativa, ovvero sulle funzioni che l'unione, a seguito di modifiche statutarie che siano entrate in vigore in tempo utile per dimostrare l'esercizio effettivo a norma del paragrafo 5, avrà eventualmente attivato, o assunto in statuto sulla base di attività in corso di svolgimento. La seconda fase della verifica potrà essere svolta dalla struttura regionale competente con le seguenti modalità:
- a) presso l'unione, previo accordo sulla data di svolgimento; detta modalità è sempre adottata in caso di attivazione di nuova funzione, come risultante dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie; a conclusione, è redatto apposito verbale secondo le modalità dei punti 3.4 e 3.5;
 - b) mediante invio di documentazione integrativa, entro e non oltre il 20 settembre 2018;
 - c) mediante acquisizione d'ufficio della documentazione, presso le strutture regionali competenti per materia di cui al paragrafo 5, entro e non oltre il 20 settembre 2018.
- 3.9. Se dalla prima fase di verifica, comprese le eventuali ulteriori attività di cui al punto 3.7, risulta un esito negativo su funzioni ulteriori rispetto al numero minimo previsto per la concessione dei contributi dell'articolo 90, ovvero risulta un esito negativo sulle funzioni, diverse da quelle di cui al punto 3.8, coinvolte ai fini del contributo dell'articolo 82, la struttura regionale competente comunica all'unione e ai comuni interessati al contributo dell'articolo 82, che dovrà essere svolta, nel periodo che intercorre dal 1° luglio al 20 settembre 2018, la seconda fase della verifica sulle funzioni medesime. In tal caso, la seconda fase della verifica potrà essere svolta dalla struttura regionale competente con le seguenti modalità:
- a) mediante invio di documentazione integrativa, entro e non oltre il 20 settembre 2018;
 - b) mediante acquisizione d'ufficio della documentazione, presso le strutture regionali competenti per materia di cui al paragrafo 5, entro e non oltre il 20 settembre 2018.
- 3.10. Nei casi di verifica di effettività della funzione svolta ai sensi del punto 3.9, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7, dell'eventuale esito negativo, con conseguente inammissibilità della funzione ai fini della valutazione degli indicatori di efficienza o ai fini della concessione del contributo dell'articolo 82.
- 3.11. Non può essere oggetto della seconda fase della verifica, e le risultanze rimangono ferme a quelle evidenziate nella prima fase, la funzione per la quale l'ufficio regionale ha evidenziato lo svolgimento da parte di più forme associative.
- 3.12. Se a esito della seconda fase della verifica di cui al punto 3.8 risulta che l'unione non esercita effettivamente quattro funzioni, la struttura regionale competente procede a norma dell'articolo 91, commi 5 e 6, della l.r. 68/2011.
- 3.13. Nella verifica di effettività, per le attività ricorrenti la documentazione non può essere anteriore al 1° gennaio 2017; per quelle non ricorrenti, quali l'adozione di piani o regolamenti, può anche essere antecedente.
- 3.14. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare le previste attività di verifica presso l'unione per assenza di rappresentanti dell'unione o per mancata esibizione della

documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all'unione, ciascuna fase di verifica coinvolta è considerata a ogni effetto con esito negativo.

Paragrafo 4. Riammissione delle funzioni

- 4.1. Le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio da parte dell'unione di comuni, abbia esso determinato o meno la revoca del contributo concesso, possono essere nuovamente prese in considerazione nei procedimenti del 2019 di concessione dei contributi dell'articolo 90, ai fini dell'ammissione ai contributi e della valutazione sugli indicatori di efficienza, e dell'articolo 82 nel caso in cui, a seguito di una successiva verifica, sia accertato l'effettivo esercizio di dette funzioni.
- 4.2. Se l'originaria verifica negativa (svolta nel 2018 o in anni precedenti) ha riguardato funzioni per i contributi dell'articolo 82, la verifica ulteriore del 2019 si effettua solo sui comuni per i quali aveva avuto esito negativo.
- 4.3. La verifica può essere richiesta dall'unione di comuni solo dopo che siano decorsi 120 giorni, a seconda dei casi:
 - a) dall'adozione del decreto di revoca all'unione di comuni del contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, per le funzioni il cui mancato esercizio ha determinato la revoca;
 - b) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi dell'articolo 90 alle unioni di comuni, per le funzioni che non sono state prese in considerazione per gli indicatori di efficienza;
 - c) dall'adozione del decreto di concessione dei contributi ai comuni previsti dall'articolo 82, per le funzioni, diverse da quelle dei precedenti punti a) e b), risultate inammissibili per la concessione dei contributi dell'articolo 82 per uno o più comuni.
- 4.4. La verifica si svolge in un'unica fase e può essere richiesta fino a 45 giorni prima dei termini di avvio dei procedimenti rispettivamente di concessione dei contributi dell'articolo 90 relativi all'anno 2019 nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4.3 e del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 82 anno 2019 nel caso di cui alla lettera c) del precedente punto 4.3. La verifica può essere richiesta per ciascuna funzione per una sola volta. Si applicano i punti 3.4 e 3.5 del presente allegato.
- 4.5. La struttura regionale competente comunica gli esiti della verifica di cui al punto 4.4 all'unione di comuni e ai comuni di cui al punto 2.2, lettera b), entro trenta giorni dallo svolgimento.
- 4.6. Se dalla verifica dell'effettività risulta che l'unione di comuni non esercita le funzioni la struttura regionale competente, con la comunicazione di cui al punto 4.5, assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dichiara entro trenta giorni con decreto l'esito negativo.

Paragrafo 5. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

- 5.1. **Funzione “Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”.**
 - a) **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:**

1. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.
- b) **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:**
 1. tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio.
- c) **Gestione delle risorse umane:**
 1. reclutamento e concorsi;
 2. trattamento giuridico del personale;
 3. trattamento economico del personale.

Le attività e i compiti sopraindicati costituiscono, inoltre, l'oggetto della verifica della funzione fondamentale "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" qualora ne sia previsto l'esercizio per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

5.2. Funzione fondamentale organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:

- a) gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza;
- b) gestione diretta o dei contratti per l'apertura delle biblioteche agli utenti;
- c) gestione diretta o dei contratti per l'apertura dei musei al pubblico.

5.3. Funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:

- a) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014
Avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.
In alternativa:
- b) costituzione di un ufficio comune cui competono:
 1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
 2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti.

La struttura regionale competente provvede ad acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla regione, inerenti i comuni per i quali ha luogo la verifica. La verifica si considera con esito positivo se l'unione dimostra che le attività della presente lettera b), il cui esercizio è stato comunque affidato all'unione, non sono state svolte né dall'unione né dai singoli comuni (non vi è stata occasione per esercitare la funzione in concreto).

5.4. Funzione "Piano strutturale intercomunale"

Avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.

5.5. Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi:

- a) adozione, approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 67/2003. Il piano o gli atti integrativi ad esso collegati devono contenere gli elementi inerenti alle procedure operative previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015. La struttura regionale competente provvede a verificare presso il Settore Protezione civile regionale lo svolgimento delle attività di cui al presente punto. Può essere acquisita documentazione in sede di verifica solo se non è ancora stata acquisita dal Settore Protezione civile regionale; in ogni caso, la documentazione acquisita sarà successivamente inoltrata al settore Protezione civile regionale, al quale competerà l'accertamento della presenza degli elementi della DGR 395/2015. Se, dopo l'adozione o l'approvazione del piano, hanno aderito all'unione nuovi comuni, per detti comuni la verifica è volta ad accertare la sussistenza di attività, anche preparatorie, finalizzate alla modifica del piano;
- b) attività di centro situazioni (CeSi):
 - 1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - 2. servizio reperibilità H 24.
- c) effettuazione delle segnalazioni di criticità e trasmissione della relativa relazione finale.

5.6. Funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione:

- a) **servizi e interventi in favore delle famiglie:**
 - 1. istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
 - 2. istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) **servizi e interventi per l'infanzia e i minori:**
 - 1. interventi di pronto intervento, di accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati;
 - 2. segnalazione da parte dei servizi di assistenza all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono di un minore al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del libro primo del codice civile;
- c) **servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:**
 - 1. servizi di assistenza domiciliare;
 - 2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);
- d) **servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:**
 - 1. servizi di trasporto sociale;
 - 2. interventi di supporto all'inserimento lavorativo;
- e) **servizi di assistenza sociale e di integrazione di immigrati e nomadi:**

1. centri di accoglienza e di ascolto;
2. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
3. interventi di sostegno abitativo;

f) servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale:

1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
2. contributi di sostegno economico;
3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l'igiene personale).

Dalle sopracitate attività indicate dalle lettere a) a f) sono in ogni caso escluse quelle correlate al “Sostegno per l'inclusione attiva - SIA” di cui alla legge 208/2015 e quelle correlate al “Reddito di inclusione – ReI” di cui al D. Lgs. 147/2017.

In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma anonima.

5.7. Funzione fondamentale edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore:

- a) edilizia scolastica;
- b) trasporto scolastico;
- c) mensa scolastica.

5.8. Funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale:

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla legge regionale 12/2006, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

5.9. Funzione fondamentale servizi in materia statistica

Svolgimento delle attività inerenti le indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale.

In considerazione delle caratteristiche specifiche della funzione, si considera effettivo l'esercizio della funzione quando l'unione dà conto di aver svolto attività relative a indagini del 2018; se nel 2018 non sono stati individuati comuni campione, la verifica è effettuata per le attività dell'anno 2017 e, se il PSN non ha previsto neanche in questo periodo alcuna rilevazione, la verifica ha esito positivo. Se la funzione è stata conferita nel corso del 2017, si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato.

Se la funzione è considerata utile ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, essa è considerata utile anche ai fini della concessione del contributo dell'articolo 82 della legge medesima. Se lo statuto dell'unione non prevede che la funzione sia svolta per tutti i comuni dell'unione, la verifica di effettività è svolta per singolo comune rilevante ai fini della concessione del contributo del citato articolo 82.

5.10. Funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”

- a) Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. Costituzione di un ufficio comune che opera quale struttura operativa dei comuni associati in qualità di autorità competente per :
 - procedure di verifica di assoggettabilità;
 - procedure di valutazione di impatto ambientale;
- b) Vincolo idrogeologico di competenza comunale (articolo 42, comma 5, l.r. 39/2000)
 1. Rilascio dell'autorizzazione;
 2. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a dichiarazione ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale, svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo).

c) Funzioni comunali in materia paesaggistica

La verifica è volta ad accertare l'esercizio delle attività in materia paesaggistica secondo quanto specificato nello statuto dell'unione:

1. Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica
 - nomina della commissione dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 in forma associata. Se la nomina non ha avuto luogo, la verifica si considera con esito positivo solo se non sono ancora decorsi 120 giorni dalla decorrenza dell'esercizio associato, nel rispetto dell'articolo 249 bis della l.r. 65/2014. In tal caso l'unione di comuni deve dimostrare di aver dato corso alle procedure per l'individuazione dei componenti della commissione associata;
 - rilascio dei pareri da parte della commissione associata.
2. Costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:
 - rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si considerano alternative tra loro. L'ufficio procederà esclusivamente alla verifica delle attività di cui ai punti 1 e 2 che risultano indicate nello statuto dell'unione. Qualora lo statuto non specifichi puntualmente le attività associate ma contenga una previsione più ampia, l'ufficio procederà con la verifica di entrambe le attività di cui ai punti 1 e 2; la funzione si considera esercitata quando dalla verifica risulta lo svolgimento di almeno una delle due attività.

5.11. Funzione “Sportello unico delle attività produttive”

1. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a SCIA ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale);
2. rapporti con soggetti terzi ai fini dell'acquisizione di pareri endoprocedimentali.

L'esito positivo della verifica non comporta valutazione positiva circa il rispetto dell'interoperabilità di cui alla DGR 639/2017.